

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIPERIMETRAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE E REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA EX
FIAT-ALFA ROMEO NEI COMUNI DI ARESE E LAINATE**

TRA
REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO,
COMUNE DI ARESE, COMUNE DI LAINATE

CON L'ADESIONE DI
A.G.La.R. s.p.a, TEA SPA, PARTICOM UNO s.p.a, A.B.P. S.r.l.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SOMMARIO

PARTE PRIMA	9
ELEMENTI GENERALI	9
ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI	9
ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	13
ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	13
ART. 3 - OBIETTIVI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	13
PARTE SECONDA	15
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI	15
ART. 4 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	15
ART. 5 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	17
ART. 6 - VARIANTE URBANISTICA.....	17
ART. 7 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI VIABILISTICI	18
ART. 8 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20
ART. 9 - MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE	21
ART. 10 - AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA (CENTRO COMMERCIALE)	22
ART. 11 - IMPEGNI DELLE SOCIETÀ ADERENTI.....	24
ART. 11-BIS - GARANZIE	26
VARIANTI E DISPOSIZIONI FINALI	27
ART. 12 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE	27
ART. 13 - COORDINAMENTO	28
ART. 14 - IMPEGNI DEGLI ENTI PUBBLICI SOTTOSCRITTORI.....	29
ART. 15 - MODIFICHE	31
ART. 15-BIS - IL CRONOPROGRAMMA.....	31
ART. 16 - COLLEGIO DI VIGILANZA.....	32
ART. 17 - SANZIONI	33
ART. 18 - CONTROVERSIE.....	33
ART. 19 - VERIFICHE	33
ART. 20 - SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI, DURATA.....	34

F.O.
lh
ws

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIPERIMETRAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE E REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA EX
FIAT-ALFA ROMEO NEI COMUNI DI ARESE E LAINATE**

TRA

- REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, qui rappresentata dall'Assessore alle Infrastrutture e mobilità Andrea Gilardoni ;
- PROVINCIA DI MILANO, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, qui rappresentata da Assessore alla pianificazione del territorio, programmazione delle infrastrutture, piano casa/housing sociale, rapporti con la conferenza dei sindaci, sportello per le imprese, servizio idrico integrato, Fabio Altitonante;
- COMUNE DI ARESE, con sede in Arese, via Roma 2, qui rappresentato dal Commissario straordinario D.ssa Anna Pavone;
- COMUNE DI LAINATE, con sede in Lainate, L.go Vittorio Veneto 16, qui rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Alberto Landonio;

CON L'ADESIONE DI

- A.G.La.R. s.p.a., per sé e per sue aventi causa, con sede legale in Milano, Via Ponchielli 7, codice fiscale 03548400179, in persona di Marco Brunelli, nella sua qualità di Presidente del CdA, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito "AGLaR");
- TEA SPA, per sé e per sue aventi causa, con sede legale in Milano, Via Ponchielli 7, codice fiscale 03844300966, in persona di Alessandro Pasquarelli, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito "TEA SPA");
- PARTICOM UNO s.p.a., per sé e per sue aventi causa, con sede legale in Milano, Via Ponchielli 7, codice fiscale 13466240150, in persona di Alessandro Pasquarelli, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito "PARTICOM UNO");
- A.B.P. S.r.l., per sé e per sue aventi causa, con sede legale in Milano, Corso Magenta 85, codice fiscale 03480070964, in persona di Marco Salvini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito "ABP");



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, the initials 'Jh', and the letters 'a' and 'MB'.

VISTI

- l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., recante *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;
- l'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, e s.m.i., recante *“Programmazione negoziata regionale”*;
- l'art. 6 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, e s.m.i., recante *“Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”*;
- gli artt. 4, 25 e 26 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, recante *“Legge per il governo del territorio”*;

PREMESSO CHE

- a) in seguito alla dismissione dell'attività produttiva dell'azienda automobilistica Fiat-Alfa Romeo si è creata, all'interno dell'area che ospitava lo stabilimento produttivo, una grave situazione di degrado con connessi problemi di sicurezza sociale ed ambientale che le Amministrazioni hanno cercato di risolvere attraverso l'approvazione di diversi Accordi di Programma susseguitisi negli anni (D.P.G.R. n. 58158 del 26 giugno 1997 e D.P.G.R. n. 8980 del 28 maggio 2004) e, da ultimo, con la proposta di Accordo sottoscritta in data 14 settembre 2010 e non ratificata dal Consiglio Comunale di Rho;
- b) più in particolare a quest'ultima proposta di Accordo hanno partecipato oltre all'Amministrazione Regionale e alla Provincia di Milano, gli stessi Comuni coinvolti nelle precedenti procedure e, quindi, anche i Comuni di Rho e Garbagnate;
- c) in seguito, per espressa volontà del Comune di Garbagnate Milanese, la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2009, n. 9863, ha disposto la sua esclusione dal procedimento e la conseguente ripermimetrazione dell'ambito di accordo di programma, sottraendovi le parti dello stabilimento ex Alfa Romeo ricadenti nel territorio comunale di Garbagnate;
- d) l'accordo di programma, riconfigurato dalla sopracitata deliberazione regionale, è stato sottoscritto il 14 settembre 2010 unitamente ad un protocollo d'intesa relativo alla ripartizione delle risorse economiche generate dagli interventi; indi l'accordo, comportando effetti di variazione urbanistica, è stato sottoposto alla ratifica dei consigli comunali di Arese, Lainate e Rho, che è intervenuta solo per i primi due Comuni. Mancando la ratifica del Consiglio Comunale di Rho,

J.O. LH

WB

l'accordo è decaduto agli effetti di legge;

- e) sotto il profilo contenutistico, l'accordo di programma in parola, che - per quanto dianzi esplicitato - non ha prodotto effetti giuridici, intendeva confermare la destinazione produttiva del precedente piano intercomunale di recupero per una parte dello stabilimento ex Alfa Romeo e, per la rimanente porzione del comprensorio, dove più evidenti erano i segni della dismissione e difficilmente si poteva profilare un recupero a fini meramente produttivi, mirava a promuovere l'insediamento di nuove funzioni terziarie, ricettive, residenziali e museali nonché la costruzione di un centro commerciale, al quale veniva correlata la realizzazione di opere stradali a servizio dell'area e della più vasta zona di riferimento;
- f) volendo confermare e implementare ulteriormente il progetto di recupero urbanistico e funzionale dell'area ex Alfa Romeo, per la sua parte preponderante ricompresa nei Comuni di Arese e Lainate, che avevano condiviso e approvato gli obiettivi e i contenuti dell'accordo di programma non ratificato dall'Assemblea Consiliare di Rho, la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2010, n.1156, ha promosso il presente accordo di programma (di seguito anche denominato in breve: "l'Accordo" o "l'AdiP"), ravvisando la persistenza e inderogabilità di ragioni d'interesse pubblico e generale a sostegno della procedura negoziale, e nello specifico avvertendo:
- la necessità ed urgenza di attuare gli interventi coordinati e condivisi di riqualificazione e di rilancio produttivo dell'area anche in ragione della sua vicinanza ai nodi infrastrutturali strategici e in prospettiva del prossimo sviluppo dell'area vasta di appartenenza (sito Expo, Fiera di Rho, etc.);
 - la necessità di risolvere una situazione di degrado e i connessi problemi di sicurezza sociale e ambientale conseguenti alla dismissione delle attività produttive;
 - la necessità di fornire risposte chiare e precise alle richieste provenienti dal territorio, al fine di sviluppare tutte le potenzialità insite nel comprensorio ex industriale sia a livello di insediamento di nuove aziende che di creazione di posti di lavoro;
 - la necessità di consentire ai Comuni di Arese e Lainate e alle proprietà interessate di portare a compimento gli interventi già avviati e le iniziative progettate a livello pubblico e privato senza ulteriori ritardi.
- g) con la deliberazione di Giunta Regionale dianzi citata, la Giunta Regionale ha


WB

individuato, quali enti interessati all'AdiP, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e i Comuni di Arese e Lainate e, quali soggetti privati aderenti allo stesso accordo, le Società ABP, AGLaR e Zaffiro 2000 s.r.l.;

- h) con la D.G.R. 29 dicembre 2010, n.IX/1156 (BURL n. 3, S.O., del 21 gennaio 2011), si è avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'allegato 11 della DGR n. 6420 del 27 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, in quanto trattasi di intervento con valenza territoriale comportante variante urbanistica;
- i) con il suddetto provvedimento, ai fini dell'espletamento della procedura, è stata individuata quale "Autorità procedente" la DG Infrastrutture e Mobilità e quale "Autorità competente per la VAS" la DG Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;
- j) con lettera del 6 dicembre 2011, protocollo regionale A1.2011.0115815, la Società TEA SPA ha presentato istanza di adesione all'AdiP, avendo acquistato da ABP S.r.l. una parte delle aree oggetto della procedura con atto a rogito del Notaio Cesare Bignami di Milano, rep. n. 111748, del 30.09.2011;
- k) con lettera del 23.01.2012, consegnata a mani nella segreteria tecnica tenutasi in pari data, PARTICOM UNO SPA ha comunicato di aver proceduto alla fusione per incorporazione di Zaffiro 2000 Srl; pertanto, per l'effetto, la stessa PARTICOM UNO è subentrata di diritto a Zaffiro 2000 quale soggetto aderente all'Accordo di Programma;
- l) con deliberazione 20 maggio 2012, n. 164/2012 la Giunta Provinciale, esprimendosi sulla richiesta formulata dal Presidente di Regione Lombardia con propria nota 16 aprile 2012 (prot.A1.2012.2.0035268), ha reso il proprio parere favorevole in ordine all'adesione della Provincia di Milano all'AdiP;
- m) alla delibera regionale di promozione dell'AdiP e ai conseguenti atti di partecipazione degli enti e di adesione dei soggetti privati interessati alla procedura, ha fatto seguito un'approfondita istruttoria condotta in sede di Segreteria Tecnica per la messa a punto dei contenuti programmatici, territoriali, infrastrutturali, urbanistici ed ambientali della proposta di riqualificazione dell'area ex Alfa Romeo, che risulta compresa entro il perimetro del presente accordo di programma;
- n) nel corso dell'istruttoria la proposta di riqualificazione e rilancio dell'area di cui sopra è stata valutata dalla Segreteria Tecnica coerente con le indicazioni e gli



obiettivi delineati dalla Giunta Regionale nella deliberazione n. 1156/2010. Infatti, è stato accertato che la proposta in parola persegue finalità di interesse pubblico connesse al recupero, alla riqualificazione, all'infrastrutturazione e alla valorizzazione dell'area ex Alfa Romeo, consentendo, tra l'altro: (i) l'insediamento nell'ambito di intervento di nuove attività economiche variamente declinate e associate ad una quota di residenza e ad una congrua dotazione di spazi e attrezzature di pubblico interesse, secondo una configurazione condivisa dai predetti Comuni, (ii) la valorizzazione per finalità ricreative, sportive e culturali della ex pista di collaudo dello stabilimento, (iii) la connessione dell'area al territorio limitrofo mediante l'implementazione di opere viabilistiche funzionali anche ad una più ampia zona di riferimento, (iv) la valorizzazione degli impianti tecnologici esistenti, (v) la previsione di un programma occupazionale finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro sia durante l'esecuzione degli interventi sia nei complessi produttivi, direzionali, commerciali e ricettivi di nuova realizzazione;

- o) con decreto n.720 del 3 febbraio 2012 il Dirigente della U.O. Infrastrutture Viarie e Aeroportuali ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati nonché altri soggetti interessati all'iter decisionale al fine dell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- p) in data 20 marzo 2012 si è svolta la prima conferenza di valutazione VAS, alla quale hanno partecipato gli enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale, nonché i soggetti aderenti all'AdiP;
- q) in data 24 aprile 2012 la Segreteria Tecnica dell'AdiP ha preso atto della pubblicazione degli elaborati delle varianti agli strumenti urbanistici generali dei Comuni sottoscrittori, del piano attuativo relativo al sub-ambito "c1/b", del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
- r) ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e secondo quanto disposto al punto 6.5 della deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 9/761, in data 10 maggio 2012 la documentazione di cui alla precedente lettera u è stata messa a disposizione del pubblico per sessanta giorni consecutivi, indi fino al 09 luglio 2012, mediante deposito presso gli uffici dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente per la VAS, della Provincia di Milano, dei Comuni territorialmente competenti e mediante pubblicazione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);



WB

- s) nei termini indicati dall'avviso di messa a disposizione sono pervenute nei termini, n. 25, n. 1 oltre i termini, osservazioni/pareri/contributi relativi alle varianti urbanistiche, al piano attuativo ed alla loro valutazione ambientale strategica;
- t) in data 18 luglio 2012, si è tenuta la seconda conferenza di valutazione VAS;
- u) con decreto regionale n. 9194 del 17.10.2012 l'Autorità competente per la VAS (DG Territorio ed Urbanistica), d'intesa con l'Autorità precedente (DG Infrastrutture e mobilità) ha formulato il parere motivato VAS. Il parere formulato con il predetto decreto è stato pubblicato sul sito web SIVAS della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);
- v) in data 26 ottobre 2012 la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n. IX/4318, ha approvato gli obiettivi e i contenuti fondamentali dell'ipotesi di AdiP, intendendo così favorire il proseguimento dei lavori della Segreteria Tecnica, nel perfezionamento dei dettagli dell'accordo di programma, con indirizzi operativi coerenti con la delibera regionale di promozione, con le risultanze della procedura in atto e con gli elaborati già sottoposti a procedura VAS;
- w) in data 6 novembre 2012 la Provincia di Milano, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 391/2012, ha espresso la valutazione di compatibilità con i piani territoriali di coordinamento provinciale vigente e adottato in merito alla variante urbanistica riferita alla parte dell'ambito d'intervento compresa nel territorio comunale di Arese. Con analogo atto n. 392/2012, assunto in pari data, la Provincia di Milano ha espresso la valutazione di compatibilità con i piani territoriali di coordinamento provinciale vigente e adottato in merito alla variante urbanistica riferita alla parte dell'ambito d'intervento compresa nel territorio comunale di Lainate;
- x) in data 7 novembre 2012 la conferenza di servizi di cui all'art. 6 della L.R. n. 6/2010, acquisito il parere favorevole di VIA – espresso con decreto regionale n. 9935, del 07 novembre 2012 - ha deliberato che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione commerciale per la realizzazione del centro commerciale da prevedersi nell'ambito di accordo di programma, precisamente nell'area di proprietà TEA SPA, così accogliendo la domanda presentata dalla stessa Società in data 18 maggio 2012;
- y) in data 20 novembre 2012 la Segreteria Tecnica dell'AdiP ha preso atto delle



WB

proposte di controdeduzioni alle osservazioni che sono state elaborate, per quanto di rispettiva competenza, dagli uffici dei Comuni di Arese e Lainate, e che verranno definitivamente approvate dal Consiglio Comunale di Lainate e dal Commissario straordinario del Comune di Arese in sede di ratifica del presente accordo di programma, a norma dell'art. 6, comma 11, della legge regionale n. 2/2003;

- z) in data 28 novembre 2012 la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n. IX/4435, ha approvato l'ipotesi di AdiP e ne ha autorizzato la sottoscrizione. L'ipotesi di accordo di programma è stata altresì approvata dalla Provincia di Milano con deliberazione di Giunta Provinciale, n. 439 del 4/12/2012 ;
- aa) l'AdiP produce, conformemente alle varianti urbanistiche ivi allegare, variazioni agli Strumenti Urbanistici Generali (di seguito "SUG") dei Comuni di Arese e Lainate e rappresenta atto di adeguamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98. Pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione, il presente accordo dovrà essere ratificato, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale di Lainate e dal Commissario straordinario del Comune di Arese. Indi, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul B.U.R.L. ai sensi dell'art. 6, della L.R. n. 2/2003, decorrendone gli effetti a norma di legge dalla data della suddetta pubblicazione;

CONSIDERATO CHE

- a) la proposta di riqualificazione e di rilancio dell'area ex Alfa Romeo di Arese che viene approvata con il presente accordo di programma, sviluppa adeguatamente, secondo le volontà espresse dagli enti sottoscrittori, le potenzialità insite nell'area in parola mediante l'insediamento di un *mix* funzionale polivalente, compatibile con l'evoluzione del settore produttivo e capace di attrarre sull'area stessa investimenti anche nei settori del commercio, dei servizi e della residenza, nonché di generare ricadute significativamente positive in termini economici, occupazionali e sociali;
- b) la proposta, pertanto, ribadisce, in una visione necessariamente aggiornata, il progetto di rilancio dell'area Alfa Romeo avviato con l'accordo di programma di cui ai D.P.G.R. n. 58158 del 26 giugno 1997 e n. 8980 del 28 maggio 2004, mantenendo una superficie lorda di pavimento (di seguito "slp") a destinazione produttiva di mq. 407.477, pari a circa il 70% della slp complessiva di progetto.


UB

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, tra gli Enti interessati all'AdiP, come sopra individuati, con l'adesione delle società indicate, si concorda e si stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

ELEMENTI GENERALI

Art. 1 - Premesse e allegati

1.1.- Le premesse e le considerazioni nonchè gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente AdiP. L'AdiP sarà approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n.2, "Programmazione negoziata regionale", e dell'art. 25 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", nonché nel rispetto di quanto previsto in materia dall'art. 6 della L.R. n. 6/2010, "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

1.2.- Le Parti si danno atto che gli atti e i documenti allegati al presente AdiP sono quelli di seguito elencati:

I) Documento di Indirizzo Strategico e relativi elaborati tutti inseriti in un unico allegato:
Elab. n. 1 Relazione illustrativa della Proposta con indicazione di massima del piano finanziario e della tempistica dell'intervento

Tav. n. 2 Quadro di insieme dell'assetto infrastrutturale e viabilistico (scala 1:5.000)

Tav. n. 3 Quadro di insieme dell'assetto infrastrutturale e viabilistico (scala 1:10.000)

Tav. n. 4 Aggiornamento sullo stato della bonifica (scala 1:3.500)

Tav. n. 5 Misure di mitigazione e compensazione ambientale (scala 1:5.000)

II) Norme di attuazione e schede attuative

III) Variante al piano regolatore generale vigente **del Comune di Arese**, costituita dai seguenti elaborati, modificati in coerenza con le proposte di controdeduzioni:

1.1.1 Piano Regolatore Generale vigente (scala 1:2.000);

1.1.2 Piano Regolatore Generale vigente (scala 1:2.000);

1.1.3 Piano Regolatore Generale vigente (scala 1:2.000);

1.1.4 Piano Regolatore Generale vigente (scala 1:2.000);

WB

- 3.1. Piano Regolatore Generale Variato (scala 1:5.000);
- 9/2 Piano Regolatore Generale Variato (scala 1:2.000);
- 9/3 Piano Regolatore Generale Variato (scala 1:2.000);
- 9/4 Piano Regolatore Generale Variato (scala 1:2.000);
- 9/5 Piano Regolatore Generale Variato (scala 1:2.000);
- 4.1. Vincoli Speciali (scala 1:5.000);
- 0.1.1 Estratto Norme Tecniche di Attuazione vigenti;
- 0.1.2 Raffronto Norme Tecniche di Attuazione vigenti e oggetto di variante;
- 0.1.3 Estratto Norme Tecniche di Attuazione variate;
- 0.2 Relazione illustrativa;
- 0.3 Relazione geologica e dichiarazione di conformità;

IV) Variante al vigente piano di governo del territorio del **Comune di Lainate**, costituita dai seguenti elaborati, modificati in coerenza con le proposte di controdeduzioni:

- 0.1.1 Estratto Norme Tecniche Vigenti - Piano delle Regole;
- 0.1.2 Raffronto Norme Tecniche di Attuazione vigenti - Piano delle Regole - e oggetto di variante;
- 0.1.3 Estratto Norme Tecniche di Attuazione Variate - Piano delle Regole;
- 0.2 Relazione illustrativa;
- 0.3 Relazione geologica e dichiarazione di conformità;

V) Piano attuativo relativo al sub-ambito "c1/b", costituito dai seguenti elaborati modificati in seguito alle controdeduzioni, tutti inseriti in un unico allegato:

- Tav. A_01 Planimetria di inquadramento territoriale (CTR - Aerofoto) Varie
- Tav. A_02 Stato di fatto dell'ambito di intervento: Ortofoto (Scala 1:5000)
- Tav. A_03 Rilievo dell'area di intervento (Scala 1:2000)
- Tav. A_04 Estratto mappa e individuazione delle proprietà (Scala 1:2000)
- Tav. A_05 Reti esistenti (Scala 1:2000)
- Tav. A_06.1 Stralcio PRG ARESE (Scala 1:5000)
- Tav. A_06.2 Stralcio PGT LAINATE (Scala 1:5000)
- Tav. A_07 Scheda Attuativa dell'ambito c1/b allegata alle Norme di Attuazione di cui all'Accordo di Programma
- Tav. A_08 Planivolumetrico generale di progetto - (Scala 1:2000)
- Tav. A_09.0 Verifiche calcolo SLP (Scala 1:2000)
- Tav. A_09.1 Verifiche dotazioni aree a standard, parcheggi pertinenziali, verde drenante - (Scala 1:2000)

Sh

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
WB

Tav. A_09.2 Regime d'uso dei suoli: cessioni e asservimenti (Scala 1:2000)
Tav. A_10.0 Schemi piante di progetto (Scala 1:1000)
Tav. A_10.1 Schemi prospetti di progetto (Scala 1: 500)
Tav. A_10.2 Schemi sezioni di progetto (Scala 1: 500)
Tav. A_10.3 Dettaglio materiali di facciata (Scala 1: 100)
Tav. A_10.4 Viste prospettiche
Tav. A_10.5 Progetto pluripiano Ovest (Scala 1: 500)
Tav. A_10.6 Progetto pluripiano Est (Scala 1: 500)
Tav. A_11.0 Schema planimetria smaltimento acque (Scala 1:1000)
Tav. A_11.1 Schema planimetria illuminazione parcheggi (Scala 1:1.000)
Tav. A_12.0 Sezioni tipo e particolari parcheggio Varie
Tav. A_12.1 Stima sommaria opere parcheggio e a verde
Tav. A_13 Bonifiche e caratterizzazioni
B_01 Schema di convenzione
B_02 Rilievo fotografico
B_03 Zonizzazione acustica
B_04 Relazione tecnica e cronoprogrammi lavori
B_05 Atti di proprietà
B_06 Norme tecniche di attuazione
B_07 Quadro economico complessivo degli impegni e interventi derivante dall'Accordo di Programma e dal Piano Attuativo
B_08 Valutazione previsionale clima acustico
B_09 Relazione Geologica e geotecnica
Opere di Urbanizzazione Primaria
Viabilità stradale
C_01 Planimetria interventi 1:2000
C_02 Stima sommaria dei lavori
Opere a verde
D_01 Relazione tecnica - agronomica
D_02 Repertorio fotografico (All.to alla V.I.A.)
D_03 Assetto vegetazionale (All.to alla V.I.A.)
D_04 Biotipi stato di fatto (All.to alla V.I.A.)
D_05 Masterplan di progetto del verde
VI) Proposta di controdeduzioni alle osservazioni, di cui la segreteria tecnica del 20

novembre 2012, ha preso atto, fatte salve le specifiche competenze in materia dei Consigli Comunali;

VII) Contributi dei Comuni di Arese e Lainate alle varianti urbanistiche;

VIII) Documenti VAS: rapporto ambientale, parere motivato VAS con annessi allegati e dichiarazioni di sintesi;

IX) Valutazione di compatibilità con i piani territoriali di coordinamento vigente e adottato della variante al piano regolatore vigente del Comune di Arese, resa con deliberazione di Giunta Provinciale 6 novembre 2012, n. 391/2012;

X) Valutazione di compatibilità con i piani territoriali di coordinamento vigente e adottato della variante al vigente piano di governo del territorio del Comune di Lainate, resa con deliberazione di Giunta Provinciale 6 novembre 2012, n.392/2012;

XI) decreto VIA n. 9935, del 07/11/2012;

XII) atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 05.11.2012;

XIII) Protocollo d'Intesa fra il Comune di Arese ed il Comune di Lainate sottoscritto in data 9.5.2012;

XIV) Cronoprogramma

XV) Piano finanziario di massima degli impegni economici e infrastrutturali dell'AdiP.

1.3.- Gli altri atti menzionati nel presente Accordo, e ad esso non allegati, sono depositati, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, presso gli uffici competenti, e precisamente:

1.3.1.- Comune di Arese: Servizio Segreteria ed Affari istituzionali, via Roma 2;

1.3.2.- Comune di Lainate: Ufficio Segreteria Generale, largo Vittorio Veneto 12;

1.3.3.- Regione Lombardia (D.G. Territorio e Urbanistica – Struttura VAS; D.G. Ambiente Energia e Reti – Struttura VIA e D.G. Commercio): elaborati del procedimento di VAS, del procedimento VIA e del procedimento relativo all'autorizzazione commerciale.

Art. 2 - Ambito territoriale dell'Accordo di Programma

2.1 - Il compendio urbanistico ed immobiliare oggetto del presente AdiP, ricadente nei Comuni di Arese e Lainate, è graficamente individuato, con apposito perimetro, nella *tavola 2* del documento d'indirizzo strategico. E' altresì descritto in altre parti dello stesso documento e, concordemente, negli elaborati illustrativi delle varianti ai SUG comunali, nonché nell'elaborato Norme di attuazione e schede attuative, negli elaborati di analogo tenore compresi nel piano attuativo relativo al sub-ambito "c1/b" (di seguito "**il Piano Attuativo**"); tutti allegati al presente accordo *sub "II", sub "III", sub "IV", sub "V"*.

2.2 - Le "norme di attuazione e schede attuative", allegate sub "II", e gli elaborati a contenuto previsionale e normativo delle varianti urbanistiche suddividono il compendio oggetto del presente AdiP in ambiti e sub-ambiti di azzonamento, che si differenziano per le destinazioni funzionali ammesse, gli indici territoriali, le altezze massime ammissibili, le modalità attuative e le tipologie di intervento consentite. Ai fini di una corretta interpretazione del presente accordo di programma, le Parti convengono che, in caso di difformità di contenuti, le varianti urbanistiche e le Norme di attuazione e schede attuative abbiano prevalenza sul documento strategico. In caso di contrasto tra le Norme di attuazione e schede attuative, da una parte, e le varianti urbanistiche, dall'altra, queste ultime prevalgono sulle prime. Rimane ferma e impregiudicata la naturale prevalenza delle stesse varianti rispetto al piano attuativo.

Art. 3 - Obiettivi dell'Accordo di Programma

3.1.- Il presente AdiP promuove la riqualificazione urbana, ambientale, ed infrastrutturale dell'area ex Alfa Romeo, proseguendo e sviluppando in una logica necessariamente aggiornata gli interventi e le iniziative di rilancio produttivo, recupero urbanistico, sviluppo socio economico e occupazionale promossi con i precedenti accordi di programma giunti al termine di naturale conclusione.

3.2.- Per la loro intrinseca valenza, gli obiettivi del presente AdiP vengono riconosciuti di preminente interesse generale in quanto, interessando l'area dello stabilimento ex Alfa Romeo (avente rilievo strategico regionale per le sue notevoli dimensioni e la sua localizzazione nel quadrante nord occidentale dell'area metropolitana milanese) mirano a rilanciare sotto il profilo economico e produttivo il più ampio bacino territoriale di appartenenza, con significative ricadute in termini occupazionali e sociali, e a fornire risposte al fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale convenzionata. In tal senso, l'inserimento nell'area di un *mix* funzionale polivalente, basato sulla compresenza di insediamenti produttivi, direzionali, commerciali, ricettivi e residenziali, rappresenta un'occasione per conseguire il riordino di un vasto comprensorio dismesso e per orientare lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.

3.3.- Con il presente AdiP gli Enti sottoscrittori e le Società aderenti, ciascuno per i propri specifici impegni come evidenziati nel seguito del presente accordo, esprimono la determinazione consensuale e condivisa di procedere, in termini tra di essi concordati e coordinati, all'attuazione degli obiettivi di cui sopra ponendo in essere, nel rispetto degli atti interprocedimentali allegati o richiamati nel presente accordo, le iniziative e gli

interventi di carattere insediativo, infrastrutturale, ambientale ed occupazionale in appresso specificati, di cui riconoscono e condividono la coerenza con gli interessi pubblici dei quali ciascun Ente è portatore.

PARTE SECONDA

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4 - Descrizione degli interventi

4.1.- L'AdiP intende realizzare gli obiettivi di cui all'art. 3, mediante l'esecuzione dei seguenti interventi, definiti nell'elaborato denominato "Norme di attuazione e schede attuative":

- a) la conferma della destinazione produttiva di beni e servizi, con l'introduzione di elementi di flessibilità idonei a renderla più attuale e coerente con le odierne esigenze del sistema economico-produttivo e con le condizioni del mercato del lavoro, sulle aree individuate con le sigle "b1/a", "b1/b", "b2", "d2" e "d3" nell'elaborato denominato "Norme di attuazione e schede attuative";
- b) previsione di insediamento di funzioni, complementari, accessorie e/o compatibili con la destinazione produttiva, sulle aree individuate con le sigle "b1/b", "b2", "d2" e "d3" nell'elaborato denominato "Norme di attuazione e schede attuative";
- c) realizzazione di un'attrezzatura di interesse generale, quale standard aggiuntivo del sub-ambito c1/c individuato nell'elaborato denominato "Norme di attuazione e schede attuative" (di seguito "il sub-ambito c1/c");
- d) realizzazione di una grande struttura di vendita, anche nelle forme del centro commerciale, con le relative opere di mitigazione e compensazione, sulle aree individuate con la sigla "c1/b" nell'elaborato denominato "Norme di attuazione e schede attuative" (di seguito "il sub-ambito c1/b");
- e) insediamento della funzione residenziale, con quote di almeno il 20% da riservare a edilizia residenziale convenzionata, sulle aree individuate con la sigla "c1/a", nell'elaborato denominato "Norme di attuazione e schede attuative" (di seguito "il sub-ambito c1/a");
- f) miglioramento dell'accessibilità dell'area ex Alfa Romeo, per quanto concerne il sistema delle infrastrutture di mobilità veicolare e i percorsi ciclopeditoni, tramite la realizzazione di una serie di elementi stradali che integrano e completano il quadro viario esistente e in corso di progettazione, in particolare nella direzione nord-sud, in



WB

variazione rispetto agli itinerari oggi percorribili che attraversano le aree urbanizzate dei Comuni coinvolti;

- g) progettazione e realizzazione di un parcheggio remoto al servizio della manifestazione EXPO 2015, secondo le modalità e le consistenze indicate *infra* all'art. 11.1, lett. d), localizzato sull'area individuata con la sigla "b2" nell'elaborato denominato "Norme di attuazione e schede attuative";
- h) riqualificazione della pista prove ex Alfa Romeo in termini fruitivi e storico-documentali;
- i) interventi di mitigazione e compensazione ambientale, come più dettagliatamente descritti al successivo articolo 9;
- j) valorizzazione degli impianti tecnologici esistenti (centrale termoelettrica e depuratore delle acque), con l'obiettivo di migliorare la qualità ambientale dell'area, con forme che prevedranno anche il coinvolgimento dei Comuni e degli enti interessati;
- k) potenziare il sistema della mobilità, nelle varie soluzioni, con un finanziamento dell'Operatore, come previsto al successivo articolo 8, ed eventualmente con finanziamento o intervento diretto di altri soggetti pubblici.

4.2.- Per dare attuazione agli obiettivi indicati all'art. 3, l'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente comporterà inoltre un potenziamento dell'offerta occupazionale di non meno di 1000 addetti, almeno il 50% dei quali previsti nel sub ambito c1/b, secondo le modalità di attuazione dell'atto unilaterale d'obbligo allegato *sub* "XII".

4.3. - L'attuazione degli interventi previsti al precedente art. 4.1 avverrà previa verifica a carico delle Parti della compatibilità delle destinazioni dei suoli con gli obiettivi di qualità degli stessi, sia per le aree già certificate dagli enti competenti, sia per le aree parzialmente indagate. Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalle verifiche o dagli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei suoli e della falda compatibili con le destinazioni previste, saranno a carico di TEA SPA, AGLaR e PARTICOM UNO, ciascuna per la parte di rispettiva competenza.

Art. 5 - Valutazione ambientale strategica

5.1.- L'AdiP è stato assoggettato a procedura di valutazione ambientale strategica, conclusa con il parere motivato, formulato dall'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente, approvato con decreto regionale n. 9194 del 17 ottobre 2012, allegato *sub* "V", recepito nella dichiarazione di sintesi.

5.2.- Come previsto nel citato decreto regionale, e nel decreto VIA qui allegato *sub* "XI",

a seguito dell'approvazione dell'AdiP si procederà alla pubblicazione e messa a disposizione delle conclusioni adottate, nonché ad attivare la fase di monitoraggio degli interventi, che verrà effettuata avvalendosi di ARPA Lombardia mediante la costituzione di un apposito Osservatorio Ambientale Permanente VAS/VIA nominato dal Collegio di Vigilanza e che si occuperà di quanto previsto dai suddetti decreti.

Art. 6 - Varianti urbanistiche

6.1 - Per dar luogo, in un quadro di piena legittimità urbanistica, agli interventi insediativi ed infrastrutturali previsti entro il perimetro dell'accordo di programma e per disciplinarne organicamente l'attuazione, si approvano la variante al piano regolatore vigente del Comune di Arese e la variante al vigente piano di governo del territorio del Comune di Lainate, costituite dagli elaborati tecnici e normativi allegati rispettivamente ai *sub "III" e "IV"*. Al medesimo fine si approvano le Norme di attuazione e le schede attuative e il piano attuativo relativo al sub-ambito "c1/b", costituito dagli elaborati allegati al *sub "V"*.

6.2.- Ai sensi degli artt. 6, comma 10, della L.R. n. 2/2003, e 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la pubblicazione sul BURL del D.P.G.R. di approvazione del presente AdiP produrrà effetti di variazione urbanistica, secondo quanto previsto negli elaborati delle varianti urbanistiche sopra richiamate. Dal momento della suddetta pubblicazione diverrà efficace il piano attuativo relativo al sub-ambito "c1/b" che sarà, dunque, attuabile, previa stipulazione della relativa convenzione e positivo esperimento delle procedure edilizie ed ambientali previste dalla legge.

6.3 - A norma dell'art. 6, comma 19, della L.R. n. 6/2010, l'approvazione del presente accordo, *"in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni, costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 114/1998"*.

6.4 - Con riferimento al piano attuativo relativo al sub-ambito "c1/b", costituito dagli elaborati allegati al *sub "V"*, i Comuni di Arese e Lainate, a seguito di istruttoria condotta dai competenti uffici comunali, danno atto che esso risulta conforme e attuativo delle varianti agli strumenti urbanistici generali di cui al precedente comma 6.1 nonché di tutte le previsioni della pianificazione generale e sovraordinata rendendosi pertanto garanti dei presupposti di approvabilità del piano attuativo medesimo. La data di conclusione prevista per gli interventi ricompresi nel piano attuativo è definita nella Convenzione Attuativa del medesimo piano.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'WB'.

Art. 7 – Programma degli interventi viabilistici

7.1.- Il presente AdiP prevede che TEA SPA, condizionatamente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano Attuativo relativo al sub-ambito “c1/b”, si impegni a progettare, realizzare e/o finanziare le infrastrutture viabilistiche di rilevanza sovracomunale, per un importo complessivo, da intendersi come omnicomprensivo (anche di IVA) e non modificabile in aumento, di € 24.500.000 (euro ventiquattromilionicinquecentomila/00). Il programma di realizzazione di dette infrastrutture si articola in due fasi, le quali tengono conto del fatto che è venuto meno l’interesse del Comune di Arese a realizzare la sua tangenziale:


- **“Fase 1”**, comprensiva dei seguenti interventi:

a) realizzazione di un nuovo tratto di viabilità di collegamento tra la SP 119 e la Via Garbagnate e relativa rotatoria di svincolo, che si sviluppa contermini all’ambito dell’AdiP in direzione nord-sud, con collocazione di un raccordo per l’accesso alle aree oggetto di AdiP, per un valore di circa € 5.000.000 (euro cinquemilioni);

b) adeguamento in sede della SP 119 a doppia carreggiata nel tratto che va dalla rotatoria esistente alla rotatoria prevista nell’ambito del progetto di adeguamento della quinta corsia della A8/A9, realizzazione lungo quest’ultimo tratto di una rotatoria a raso di collegamento al sub-ambito “c1/b” e realizzazione di una ulteriore rotatoria a raso lungo la SP 119 per l’accesso al sub-ambito “c1/b”, per un valore di circa € 3.000.000 (euro tremilioni/00);

- **“Fase 2”**, comprensiva di interventi viabilistici comunque legati all’area ex Fiat-Alfa Romeo che saranno definiti più avanti dagli Enti sottoscrittori dell’AdiP e che dovranno essere realizzati con le risorse finanziarie che residueranno dopo l’attuazione della Fase 1, rispetto all’ammontare complessivo di € 24.500.000,00. Nell’ambito dell’allocazione delle predette risorse residue, particolare importanza, in via prioritaria, dovrà essere prestata agli interventi necessari per l’adeguamento del sistema viario ed infrastrutturale del Comune di Arese, in coerenza con il Piano Generale Urbano del Traffico del medesimo Comune e sulla base della proposta che sarà avanzata dallo stesso Comune entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL dell’AdiP al Collegio di Vigilanza, che si esprimerà secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

Dette infrastrutture, nel loro complesso, perseguono l’obiettivo della razionalizzazione dei flussi del traffico di attraversamento dei centri urbani dei Comuni interessati. Il tracciato preciso degli assi viabilistici e le connesse opere di mitigazione ambientale che

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature and some smaller initials or marks.

dovranno accompagnarne la realizzazione, saranno definiti in sede di progettazione definitiva.

7.2.- Al fine di integrare il diritto alla mobilità con l'esigenza di ridurre l'inquinamento, la congestione del traffico e l'incidentalità, è previsto lo sviluppo di sistemi ciclabili di trasporto individuale non inquinanti attraverso l'implementazione della rete ciclopedonale esistente.


7.3.- La progettazione delle infrastrutture di cui ai precedenti artt. 7.1.- e 7.2.- dovrà: (i) essere sviluppata in coerenza con i vincoli paesaggistici e ambientali insistenti sulla zona, nonché con le previsioni dei piani e dei programmi di tutela e sviluppo territoriale sovraordinati; (ii) assicurare un'elevata qualità ambientale delle opere, al fine di agevolarne il corretto inserimento nel contesto di riferimento, il contenimento del consumo di suolo e l'esecuzione di opere di mitigazione naturale ed artificiale nei confronti dei territori circostanti; (iii) coordinarsi con le altre opere infrastrutturali, in particolare viabilistiche, che saranno in corso di progettazione e/o di realizzazione intorno al comparto, così da garantire un contesto territoriale complessivo coerente, assicurando un'analisi generale sulle ricadute rispetto ai territori coinvolti, anche con la collaborazione degli Enti istituzionalmente a ciò preposti.

7.4.- La realizzazione delle infrastrutture viabilistiche previste nella Fase 1 dovrà avvenire in coordinamento temporale con la realizzazione delle opere previste dal Piano Attuativo relativo al sub-ambito "c1/b". Sulla scorta dei progetti definitivi/esecutivi delle opere viabilistiche relative alla "Fase 1" approvati ed appaltati, TEA SPA comunicherà al Collegio di Vigilanza dell'AdiP il costo complessivo delle opere in parola, in modo che possa definirsi il finanziamento residuo disponibile per le opere viabilistiche della "Fase 2".

7.5 - Le modalità e i tempi realizzativi delle opere afferenti alla "Fase 2" verranno definite dal Collegio di Vigilanza dell'AdiP, fermo restando l'obbligo realizzativo o di finanziamento sin d'ora previsto a carico di TEA SPA.

Art. 8 - Programma degli interventi di potenziamento e riqualificazione del trasporto locale

8.1.- Il sistema della mobilità locale sarà implementato attraverso la realizzazione di un collegamento gratuito tra l'area ex Fiat-Alfa Romeo e i centri abitati di Arese e Lainate, mediante l'uso di mezzi di trasporto su gomma a basso impatto ambientale. Detta previsione costituisce uno degli impegni posti a carico di TEA SPA nella sua qualità di proprietario e Soggetto Attuatore del sub-ambito "c1/b" in sede di pianificazione



attuativa.

8.2.- Viene prevista la realizzazione di un sistema di mobilità locale su gomma che, previa verifica con i soggetti gestori del trasporto pubblico locale della compatibilità del servizio con il sistema di area vasta del TPL, collegherà i Comuni di Arese e Lainate alla fermata della linea 1 della metropolitana milanese. L'attivazione di tale linea di trasporto viene finanziata con un contributo a carico di TEA SPA pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), omnicomprensivo e non modificabile in aumento, da ripartire in 3 quote annuali da € 1.000.000,00, la prima rata verrà versata entro 45 giorni dalla richiesta del Comune di Arese e comunque dopo il rilascio del titolo abilitativo edilizio del nuovo centro commerciale.

Ove disponibili, potranno essere utilizzati per il mantenimento e/o il potenziamento di questo sistema anche eventuali specifici contributi della Regione Lombardia.

Art. 9 - Misure di mitigazione e compensazione ambientale

9.1.- L'elaborato denominato "*Misure di mitigazione e compensazione ambientale*" allegato al Documento di indirizzo strategico nonché l'elaborato denominato "*Norme di attuazione e schede attuative*" individuano quali misure di mitigazione e di compensazione ambientale, anche ai fini del soddisfacimento delle esigenze emerse dai procedimenti VAS e VIA e della realizzazione del corridoio ecologico di collegamento del Parco delle Groane con il Parco del Lura, i seguenti interventi:

- cessione gratuita di un'area da destinare alla realizzazione di un corridoio ecologico pari a mq. 27.600, identificata con il n. 1 all'interno dell'ambito "b2";
- cessione gratuita di un'area di mq. 35.000, da destinare a verde attrezzato, identificata con il n. 2 all'interno dei sub-ambiti "c1/a" e "c1/c";
- messa a disposizione di un contributo, da determinarsi sulla base del valore di esproprio, finalizzato al reperimento di aree agricole o boscate, per mq. 55.000 anche esterne al perimetro dell'AdiP, quale ulteriore misura compensativa per l'attuazione dei sub-ambiti "c1/a" e "c1/c";
- cessione gratuita di un'area di mq. 12.200, finalizzata alla riqualificazione infrastrutturale del nuovo sovrappasso autostradale, identificata con il n. 3 all'interno dell'ambito d3;
- acquisizione e cessione gratuita di un'area di mq. 50.000, preferibilmente all'interno del Parco delle Groane, o di altra area idonea, in caso di attuazione dell'intervento di trasformazione previsto per l'ambito b2 dalle "*Norme di attuazione e schede attuative*";
- cessione gratuita di un'area di mq. 9.500 identificata con il n. 5 all'interno dell'ambito "d2".

- realizzazione di un progetto di riqualificazione, rinaturazione e di riequipaggiamento vegetazionale del torrente Lura, d'intesa con il Comune di Lainate e con l'ente gestore del relativo PLIS, al fine di migliorarne la qualità ambientale e la fruibilità.

Le Parti danno atto che gli impegni sopra elencati vengono assunti a proprio carico da TEA SPA, AGLaR e PARTICOM UNO, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, che vi faranno fronte acquisendo da soggetti terzi le aree che non sono attualmente nelle loro disponibilità, in modo da poterne trasferire alla mano pubblica il diritto dominicale.

Le aree di cui sopra si aggiungono a quelle già cedute a titolo di compensazione ambientale in forza delle convenzioni stipulate in data 25.09.1997 con atto n. 37.021, del notaio Massimo Tofoni, e in data 28.10.2004, con atto n. 953/483, del notaio Giovannella Condò, e alle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico e generale, che dovranno essere cedute, asservite o monetizzate in relazione alle nuove destinazioni da insediare.

9.2.- In sede di pianificazione attuativa di ciascun ambito e sub-ambito, la localizzazione delle aree destinate agli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale, quale individuata negli elaborati di cui al precedente art. 9.1.-, potrà essere modificata, nel caso si tratti di aree non di proprietà, fatte salve le quantità complessive, per rendere più efficace la realizzazione del corridoio ecologico di cui al medesimo articolo.

9.3.- La cessione delle predette aree, o delle diverse aree che saranno individuate ai sensi dell'art. 9.2.-, avverrà, previa verifica della compatibilità delle destinazioni con gli obiettivi di qualità dei suoli certificati dagli enti competenti o dei suoli parzialmente indagati, a favore dei Comuni territorialmente competenti o dei soggetti pubblici dagli stessi indicati (quali per esempio l'Ente Parco delle Groane), in seno alle convenzioni urbanistiche relative a ciascun piano attuativo e/o a ciascun titolo edilizio. Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalle verifiche o dagli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei suoli e della falda compatibili con le destinazioni previste, saranno a carico di TEA SPA, AGLaR e PARTICOM UNO, ciascuna per le Parti di rispettiva competenza.

9.4.- In sede di pianificazione attuativa e/o di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione negli ambiti e nei sub-ambiti ricadenti all'interno dei territori del Parco delle Groane e del Parco locale di interesse sovracomunale del Torrente Lura la progettazione degli interventi dovrà essere sviluppata di concerto con i rispettivi competenti Uffici dei Parchi. Nelle aree ricadenti nella nella "fascia paesistico - fluviale" e negli ambiti di rilevanza paesistica individuati dal PTCP alla Tavola 3, la progettazione degli interventi dovrà essere sviluppata in modo da garantire il loro idoneo inserimento paesistico -



lub

ambientale nel contesto di riferimento e la costituzione di un connettivo verde lungo il torrente Lura.

Art. 10 - Autorizzazioni commerciali per la grande struttura di vendita (centro commerciale)

10.1 - Le Parti danno atto che, come in evidenza negli atti allegati al presente AdiP, la procedura di conferenza di servizi per l'esame della domanda di autorizzazione commerciale di cui alla lettera bb) delle premesse, avente ad oggetto l'apertura al pubblico e l'esercizio di una grande struttura di vendita nella forma di centro commerciale, si è conclusa positivamente entro i termini di legge, con la conferenza di servizi del 07 novembre 2012, previo esito positivo della procedura VIA, conclusasi con il decreto regionale n. 9935, del 07 novembre 2012.

10.2 - Poiché il centro commerciale insiste in parte sul territorio comunale di Arese, in parte su quello di Lainate, i due Comuni si impegnano a rilasciare un'autorizzazione congiunta entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURL del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente accordo. I Comuni di Arese e Lainate convengono che l'autorizzazione in parola possa essere rilasciata anche da uno solo di essi, agendo in forza delle proprie potestà amministrative e di quelle all'uopo delegate dall'altro Comune. I Comuni di Arese e Lainate si impegnano a rilasciare, entro trenta giorni dalla richiesta presentata da TEA SPA, le autorizzazioni di competenza relative ai negozi da attivare all'interno del centro commerciale.

10.3.- Le Parti danno atto che, per la dimensione e la complessità degli interventi preordinati alla realizzazione del centro commerciale e delle connesse opere viabilistiche, la struttura di vendita potrebbe non essere attivata, ai sensi dell'art. 22, del D. Lgs. n.114/98, nel termine di due anni dal rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 10.1. Le Parti riconoscono sin d'ora che, ove non si registrino inerzie, ritardi e disfunzioni di cantiere imputabili al soggetto attuatore, potrà essere invocato il caso di comprovata necessità, costituente motivo per il rilascio, previa richiesta, di eventuali proroghe all'avvio dell'attività da parte dei Comuni.

Art. 11 - Impegni delle società aderenti

11.1.- Le società TEA SPA, PARTICOM UNO Uno e AGLaR fin d'ora s'impegnano, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, condizionatamente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano Attuativo relativo al sub-ambito "c1/b", ad assumere

l'obbligo di:

- a) al fine del recepimento delle prescrizioni del parere motivato VAS n. 9194 del 17/10/2012 e del decreto VIA n.9935 del 07/11/2012, rispettare le prescrizioni di cui al capitolo 5 dell'allegato 1 del parere motivato VAS e al capitolo 9 del decreto VIA nonché ad osservare le indicazioni/attenzioni riportate nei suddetti provvedimenti di compatibilità ambientale;
- b) progettare, realizzare e/o finanziare le opere infrastrutturali viabilistiche, identificate quale "Fase 1" e meglio descritte al precedente art. 7.1.-, sino ad un importo presunto, comprensivo di IVA, pari ad € 8.000.000 (euro ottomilioni/00);
- c) progettare, realizzare e/o finanziare, sino ad un importo massimo a suo carico, omnicomprensivo, pari ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00 euro), interventi a sostegno del tessuto socio-economico locale, importo già declinato in via definitiva in sede di procedimento per il rilascio della autorizzazione commerciale nell'atto unilaterale d'obbligo, ai sensi della L.R. n. 6/2010;
- d) progettare e realizzare, a proprie spese, a seguito della richiesta degli Enti e/o delle società coinvolte, all'interno dell'ambito "b2", un parcheggio pubblico per lo stazionamento remoto delle auto in funzione e a servizio della manifestazione Expo 2015, per 2.300 posti auto. Tale dotazione potrà essere incrementata, previa richiesta da far pervenire entro il 31.12.2013, di un'ulteriore quota di 2.000 posti auto realizzabili sul sedime di risulta della demolizione degli edifici esistenti; il costo della predetta demolizione posto a carico di TEA SPA viene stimato in un importo omnicomprensivo e non modificabile in aumento di € 2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila/00). Sarà a carico di TEA SPA anche il costo di progettazione e realizzazione di tale ulteriore quota di posti auto. La realizzazione del parcheggio a servizio di Expo si intende comprensiva di tutte le attrezzature e i collegamenti necessari a rendere fruibile il parcheggio delle auto. Le tre Società s'impegnano a mettere a disposizione i posti auto per tutta la durata dell'evento Expo (01/05/2015 – 31/10/2015);
- e) corrispondere in favore dei Comuni di Arese e Lainate un contributo integrativo per un valore complessivo, da intendersi omnicomprensivo e non modificabile in aumento, pari a € 10.370.000 (euro diecimilionitrecentosettantamila/00);
- f) corrispondere in favore del Comune di Arese un contributo per la realizzazione

WB

- di opere di mitigazione ambientale per un valore, da intendersi omnicomprensivo e non modificabile in aumento, pari a € 1.520.000 (euro unmillionecinquecentoventimila/00), opere meglio identificate nello schema di convenzione urbanistica relativa al Piano Attuativo del sub-ambito "c1/b";
- g) corrispondere in favore del Comune di Arese un contributo per la realizzazione di ulteriori opere meglio identificate nello schema di convenzione urbanistica relativa al Piano Attuativo del sub-ambito "c1/b", per un valore complessivo, da intendersi omnicomprensivo e non modificabile in aumento, pari a € 410.000 (quattrocentodiecimila/00 euro);
- h) progettare e realizzare nel Comune di Lainate le opere di riqualificazione e di riequipaggiamento vegetazionale del tratto del torrente Lura che attraversa l'area ex Fiat-Alfa Romeo, attraverso interventi per un valore minimo di € 1.800.000 (unmilioneottocentomila/00 euro), così come prescritto nel decreto V.I.A. allegato al presente Accordo.

11.2.- La Società TEA SPA si impegna, altresì, condizionatamente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica del Piano Attuativo relativo al sub-ambito "c1/b", a progettare, realizzare e/o finanziare le opere infrastrutturali viabilistiche, relative alla "Fase 2", sino ad un importo massimo presunto, comprensivo di IVA pari a € 16.500.000 euro sedicimilionicinquecentomila/00) e comunque pari alla somma residua di finanziamento accertata ai sensi del precedente art. 7.4.

11.3.- La società AGLaR si impegna ad assumere, nella convenzione urbanistica del piano attuativo o del titolo abilitativo edilizio relativo al sub-ambito "c1/c", l'obbligo di cedere gratuitamente agli Enti pubblici interessati o di asservire all'uso pubblico in loro favore, quale misura di mitigazione e di compensazione territoriale, un edificio o parte di un edificio, nuovo o ristrutturato, per una slp complessiva di mq. 11.000, per un valore economico massimo omnicomprensivo non superiore a euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00 euro), da destinare all'insediamento di funzioni pubbliche di interesse generale.

11.4.- Le società AGLaR e PARTICOM UNO, per quanto di rispettiva proprietà, si impegnano ad assumere, nelle convenzioni dei piani attuativi o dei titoli abilitativi edilizi relativi agli ambiti e sub-ambiti "c1/a", "c1/c", "b2", "d2" e "d3" individuati nell'elaborato "Norme di attuazione e schede attuative", l'obbligo di cedere gratuitamente agli Enti pubblici interessati e/o di asservire all'uso pubblico a loro favore le aree di cui al precedente art. 9.

11.5.- La Società AGLaR si impegna altresì a realizzare, nella convenzione del piano attuativo o del titolo abilitativo edilizio relativo al sub-ambito "c1/a", alloggi in edilizia convenzionata per una slp pari almeno al 20% della slp residenziale prevista nel predetto sub-ambito.

11.6. - La Società AGLaR si impegna ad individuare idonei spazi espositivi ove collocare i macchinari e gli impianti più significativi provenienti dallo storico sito FIAT-Alfa Romeo al fine di valorizzare la memoria dell'attività produttiva che insisteva sull'area. Tale adempimento avverrà di concerto con i Comuni di Arese e di Lainate in sede di piano attuativo dell'ambito c1/d e comunque prima dell'apertura al pubblico del nuovo centro commerciale (ambito c1/b).

Art. 12 - Garanzie

12.1. - A conferma degli impegni di cui al precedente art. 11.1.-, lettere e), f) ed g) la Società TEA SPA fin d'ora si impegna a prestare, contestualmente alla stipulazione della convenzione urbanistica del piano attuativo relativo al sub-ambito c1/b, idonee garanzie assicurative a totale copertura degli importi garantiti a favore degli enti istituzionalmente competenti alla realizzazione delle opere ovvero di quelli beneficiari delle opere stesse.

12.2. - A conferma degli impegni di cui al precedente art. 11.1.-, lettere b), d) e h), la Società TEA SPA fin d'ora si impegna a prestare idonee garanzie assicurative a totale copertura degli importi garantiti a favore degli enti istituzionalmente competenti alla realizzazione delle opere ovvero di quelli beneficiari delle opere stesse, prima dell'emissione del titolo abilitativo edilizio inerente il nuovo centro commerciale (ambito c1/b): (i) riconoscendo la piena legittimità dell'eventuale diniego dello stesso titolo ai sensi art. 38 della legge regionale n.12/05, ovvero dell'ordine di non effettuare i lavori ai sensi dell'art. 42 della stessa legge, nel caso della mancata presentazione delle predette garanzie o della loro accertata inidoneità; (ii) e rinunciando altresì, nello stesso caso, all'attivazione del procedimento per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art.39 della ridetta legge regionale.

12.3. - A conferma dell'impegno di cui al precedente art. 11.1.-, lett. c), la Società TEA SPA si è già impegnata con l'atto d'obbligo sottoscritto in data 5 novembre 2012 in seno alla procedura di autorizzazione commerciale, a prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dell'importo garantito a favore dei Comuni di Arese e Lainate secondo le modalità e i tempi ivi indicati.

12.4. - A conferma dell'impegno di cui al precedente art. 11.2.- la Società TEA SPA si impegna a prestare idonea garanzia assicurativa a totale copertura dell'importo garantito a

favore degli enti istituzionalmente competenti alla realizzazione delle opere ovvero di quelli beneficiari delle opere stesse, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla definizione delle opere da realizzare da parte degli Enti sottoscrittori dell'AdiP, ai sensi dell'art. 7.1. e comunque prima dell'apertura al pubblico del nuovo centro commerciale (ambito c1/b)-.

12.5. - A conferma dell'impegno di cui al precedente art. 11.3.- la Società TEA SPA si impegna a prestare idonea garanzia assicurativa a totale copertura dell'importo garantito a favore degli enti beneficiari della cessione, in sede di stipula della convenzione del piano attuativo relativo all'ambito c1/c.

PARTE TERZA: MODALITÀ DI ATTUAZIONE

VARIANTI E DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 13 - Modalità di attuazione

13.1. - Le Società aderenti all'Accordo si impegnano ad eseguire o a far eseguire, ciascuna per la propria parte, le opere delle quali il presente Accordo prevede la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa vigente e nel perseguimento del preminente interesse pubblico alla qualità, sicurezza e funzionalità delle opere.

13.2. - Tutti i soggetti firmatari del presente Accordo considerano gli interventi di potenziamento e di riqualificazione del sistema infrastrutturale e gli interventi di trasformazione urbanistica, contemplati dal medesimo, di rilevanza territoriale strategica e prioritaria, in relazione alle esigenze di rilancio competitivo dell'area ex FIAT-Alfa Romeo.

I soggetti firmatari, conseguentemente, s'impegnano ad operare affinché tutti gli interventi previsti dall'Accordo possano essere approvati ed autorizzati, oltre che attuati e realizzati, nel più breve tempo possibile, e a tale fine si impegnano ciascuno, per la parte che lo riguarda, ad assolvere gli obblighi assunti secondo le forme, le modalità ed i tempi indicati nel presente AdiP.

13.3. - Le parti danno atto che nell'ambito dei Piani/Programmi/Permessi convenzionati con cui verrà attuata la trasformazione, verranno individuate le dotazioni dei servizi pubblici correlati direttamente ed indirettamente agli specifici interventi urbanistici nonché determinati i contributi di costruzione, così come indicato nelle "Norme di attuazione e schede attuative".

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature, a smaller one, and the initials 'WB' at the bottom right.

Art. 14 - Coordinamento

14.1. - Le Parti prendono atto che la maggior parte degli interventi previsti dall'AdiP interessa il territorio di due Comuni e potrà essere attuata in tempi diversi e con separate modalità attuative; per tale ragione si rende necessario un forte coordinamento dell'azione delle amministrazioni comunali coinvolte, al fine di:

- assicurare unitarietà e coerenza nella progettazione di tutti gli interventi;
- assicurare una dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale omogenea, coordinata e ben distribuita a supporto dell'area ex Fiat-Alfa Romeo;
- recepire unitariamente ed attuare in modo ottimale le prescrizioni e indicazioni formulate nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale VAS e VIA, nonché dell'autorizzazione relativa alla grande struttura di vendita e volte alla migliore qualificazione paesistico-ambientale ed al miglior assetto infrastrutturale;
- garantire il coordinamento e l'integrazione delle reti di collettamento idrico, di depurazione e di scarico, nonché degli impianti tecnologici esistenti anche con il coinvolgimento dei Comuni e degli Enti interessati;
- conseguire processi autorizzativi solleciti e coordinati.

14.2. - A tal fine i Comuni di Arese e Lainate hanno sottoscritto in data 9.5.2012 un Protocollo d'Intesa e conseguentemente costituiranno un tavolo tecnico unitario per l'esame comune di tutti gli interventi e di tutti gli atti di pianificazione attuativa che interessano il loro territorio, in modo da assicurare un'interfaccia unica per le società aderenti. Nell'ambito di tale tavolo saranno definite nel dettaglio le modalità per assicurare un'armonica ripartizione delle risorse generate dall'intervento (che deve necessariamente intendersi come un unico elemento territoriale); tale ripartizione, in coerenza con quanto previsto nel predetto Protocollo, dovrà considerare l'impatto complessivo generato dall'AdiP piuttosto che i singoli elementi di trasformazione urbana in esso disciplinati.

Art. 15 - Impegni degli enti pubblici sottoscrittori

15.1. - Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdiP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. n. 241/1990, gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:

- a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei



termini assunti con la sottoscrizione del presente AdIP;

- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- d) rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) alla realizzazione del programma di interventi descritto nel presente Accordo, in ogni fase e tempo e quale che ne sia la causa, fino alla sua completa attuazione.

15.2. - Gli Enti sottoscrittori assumono altresì gli specifici impegni di seguito indicati:

a) la Regione Lombardia si impegna:

- ad emettere il decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo entro 20 giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Lainate e del Commissario Straordinario di Arese di ratifica dell'accordo;
- a provvedere alla pubblicazione sul BURL del predetto decreto entro 40 giorni;
- a prestare la collaborazione e l'assistenza necessarie a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dal presente Accordo;
- a concludere con sollecitudine per quanto di sua competenza, in collaborazione con gli altri Enti sottoscrittori del presente Accordo e con gli altri eventuali enti che vi parteciperanno, la procedura approvativa dei progetti delle opere viabilistiche di cui all'art. 7.- che precede, al fine di agevolare la rapida attuazione degli interventi di riqualificazione e di infrastrutturazione dell'area;
- a garantire il coordinamento tra le iniziative infrastrutturali collegate al presente AdIP e quelle legate ad altri interventi di valenza regionale che possono avere interferenze e collegamenti reciproci;

b) la Provincia di Milano si impegna:

- a compiere gli atti di competenza per l'attuazione del programma di interventi previsti dal presente accordo;
- ad assumere un ruolo di coordinamento tecnico-operativo relativamente alle opere viabilistiche di rilevanza sovracomunale connesse all'attuazione del presente accordo;
- a concludere con sollecitudine per quanto di sua competenza, in collaborazione con gli altri Enti sottoscrittori del presente accordo e con gli altri eventuali enti che vi parteciperanno, la procedura approvativa dei progetti delle opere viabilistiche di cui all'art. 7.- che precede, al fine di agevolare la rapida attuazione degli interventi di riqualificazione e di infrastrutturazione dell'area;
- ad acquisire al patrimonio provinciale la viabilità realizzanda di collegamento tra la SP



119 e la SP 109 a seguito del favorevole collaudo definitivo di detta opera stradale;

c) i Comuni di Arese e Lainate si impegnano:

- a ratificare, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente AdiP entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione;
- a confermare e consolidare, nei rispettivi Strumenti Urbanistici Generali, la disciplina contenuta nelle varianti urbanistiche approvate con il presente Accordo e gli effetti urbanistici derivanti dall'approvazione dei progetti delle opere viabilistiche;
- a procedere senza ritardo alla sottoscrizione della convenzione urbanistica del piano attuativo relativo al sub-ambito "c1/b", all'approvazione dei piani attuativi dei restanti sub-ambiti, alla regolare formazione dei titoli abilitativi all'edificazione, al rilascio dell'autorizzazione commerciale unitaria e delle singole autorizzazioni commerciali e al rilascio di ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'attuazione del programma di interventi previsti dal presente Accordo, ivi espressamente inclusi i progetti delle opere viabilistiche;
- a vigilare sulla corretta esecuzione del programma di interventi previsti nel presente Accordo, ciascuno limitatamente al proprio territorio;
- a rilasciare tutte le autorizzazioni per pubblici esercizi che saranno richieste al fine di garantire la funzionalità e la piena efficienza degli interventi previsti nel presente AdiP (a titolo esemplificativo bar, ristoranti, farmacie, etc.), ove necessario anche adeguando i regolamenti comunali in materia;
- a concludere con sollecitudine per quanto di loro competenza, in collaborazione con gli altri Enti sottoscrittori del presente Accordo e con gli altri eventuali enti che vi parteciperanno, la procedura approvativa dei progetti delle opere viabilistiche di cui all'art. 7.- che precede, al fine di agevolare la rapida attuazione degli interventi di riqualificazione e di infrastrutturazione dell'area;
- a definire il nuovo sistema integrativo del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 8.2, in accordo con gli enti competenti.

Art. 16 - Modifiche

16.1. - La competenza ad approvare modifiche al presente AdiP spetta, salvo quanto previsto ai successivi commi, al Collegio di Vigilanza, che la esercita verificando la compatibilità della modifica stessa con gli obiettivi dell'Accordo indicati al precedente art. 3 e tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni

dell'AdiP e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta.

16.2. - Fuori dal caso di cui sopra, qualora la modifica riguardi il dimensionamento globale o incida sugli aspetti urbanistici primari, il Collegio di vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo. Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti urbanistici primari l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e delle relative quantità, nonché la riduzione degli impegni economici previsti.

16.3. - Le modifiche al presente Accordo incidenti su aspetti urbanistici e tecnico-progettuali conformi ai disposti dell'art. 14, comma 12, della l.r. 12/05, possono essere determinate ed assunte dal Comune in sede esecutiva di approvazione dei relativi permessi di costruire. In tali casi, il Comune comunicherà dette modifiche al Collegio di Vigilanza alla prima seduta utile.

Art. 17 - Il cronoprogramma

17.1. - Considerata la dimensione dell'area oggetto di AdiP, la complessità e l'articolazione degli interventi previsti, la pluralità degli enti pubblici coinvolti nel processo di trasformazione degli ambiti e sub-ambiti, è stato definito un cronoprogramma di massima allegato *sub* "XIV", che sarà successivamente meglio dettagliato ed integrato in fase di definizione dei piani attuativi ovvero di rilascio/perfezionamento dei titoli abilitativi convenzionati.

17.2. - In relazione al predetto cronoprogramma, TEA SPA, AGLaR e PARTICOM UNO, per quanto di rispettiva competenza, saranno tenute ad informare il Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 16 dello stato di attuazione dei singoli impegni.

17.3. - Spetta al Collegio di Vigilanza decidere su eventuali modifiche al cronoprogramma allegato.

Art. 18 - Collegio di Vigilanza

18.1.- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.R. 2/2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente AdiP saranno esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, che lo presiede, dal Presidente della Provincia di Milano, dai Sindaci dei Comuni di Arese e Lainate e dai loro eventuali delegati.

18.2.- Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:


- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdiP;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdiP, proponendo agli Enti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
- vigilare sul coordinamento delle attività per la realizzazione dell'insieme delle opere interne ed esterne al perimetro dell'area ex Fiat – Alfa Romeo;
- vigilare sul rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale individuati in fase di procedura VIA e sui programmi di monitoraggio prescritti dal decreto n. 9194, del 17.10.2012, aventi lo scopo di verificare il grado di perseguimento degli obiettivi del presente AdiP, anche in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE;
- nominare l'Osservatorio Ambientale Permanente VAS/VIA;
- valutare lo stato di attuazione degli interventi sugli aspetti economici e finanziari dell'iniziativa e sugli aspetti temporali di attuazione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione degli Enti sottoscrittori del presente Accordo e dei Soggetti aderenti, anche riuniti in conferenza di servizi;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori ed i Soggetti aderenti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente AdiP;
- disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'AdiP;
- esercitare le funzioni di cui all'art. 6, comma 9, della L.R. n. 2/2003 e prendere atto dell'eventuale sussistenza dei presupposti per cui risulti necessario provvedere ad una nuova approvazione di varianti all'Accordo.

18.3.- Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdiP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza: eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e Soggetti rappresentati.

18.4.- Alle riunioni del Collegio di Vigilanza ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni soggetto aderente (AGLAR, TEA SPA, PARTICOM UNO, ABP).

18.5.- Il Collegio di Vigilanza si avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dagli Enti sottoscrittori e dalle Società aderenti, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. n. 2/2003.

18.6.- Il Collegio di Vigilanza decide a maggioranza dei presenti e in caso di parità



prevale il voto del Presidente.

Art. 19- Sanzioni

19.1. - Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempienza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non superiore a novanta giorni;

b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

19.2. - Ferma restando la responsabilità della parte inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento alle altre parti, compete al Collegio decidere la ripartizione degli oneri sostenuti e da sostenere in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

19.3. - Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel medesimo AdiP.

19.4. - Nei casi d'urgenza il Collegio può essere convocato anche con un preavviso di sole 24 ore.

Art. 20 - Controversie


20.1. - Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà alla Autorità Giudiziaria competente. Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.

Art. 21 - Verifiche

21.1. - L'attuazione del presente AdiP sarà soggetta a verifiche su richiesta motivata di uno degli Enti sottoscrittori, delle società aderenti o del Collegio di Vigilanza.

Art. 22 - Sottoscrizione, effetti, durata

22.1. - Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 2 del 14 marzo 2003 il presente AdiP, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.




22.2. - Tutti i termini temporali previsti nel presente AdiP, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo stesso.

22.3. - Le attività disciplinate dal presente AdiP sono vincolanti per gli enti sottoscrittori.

22.4. - La validità del presente AdiP permane sino alla completa attuazione del programma di interventi descritto al precedente art. 4.

Allegati:


Per quanto riguarda l'elenco degli allegati, si rimanda a quanto indicato all'art. 1.2.




Milano, li 5/12/2012

Letto, sottoscritto

- REGIONE LOMBARDIA,
Assessore Andrea Gilardoni



- PROVINCIA DI MILANO,
Assessore Fabio Altitonante



- COMUNE DI ARESE,
Commissario Straordinario Anna Pavone



- COMUNE DI LAINATE,
Sindaco Alberto Landonio




CON L'ADESIONE DI

- A.G.La.R. SPA
Amministratore Delegato Marco Brunelli



- TEA SPA

Amministratore Delegato Alessandro Pasquarelli



- PARTICOM UNO SPA

Amministratore Delegato Alessandro Pasquarelli



- A.B.P. SRL

Amministratore Delegato Marco Salvini

